REGIONE SICILIANA



Assessorato regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea

Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale

STAGIONE VENATORIA 2022 /2023 REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITA' VENATORIA SITO NATURA 2000 ITA050012 TORRE MANFRIA, BIVIERE E PIANA DI GELA

L'ASSESSORE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 1 settembre 1997, n. 33, recante: "Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale" e successive modifiche ed integrazioni;

CONSIDERATO che a seguito dell'emanazione delle direttive 79/409/CEE - "Uccelli" e 92/43/CEE - "Habitat" è stata istituita la Rete Natura 2000, costituita da aree destinate alla conservazione della biodiversità, denominate Zone di Protezione Speciale (ZPS) e Zone Speciali di Conservazione (ZSC) che hanno l'obiettivo di garantire il mantenimento ed il ripristino di habitat e conservazione di specie particolarmente minacciate mediante specifiche misure di conservazione stabilite dagli stati membri;

CONSIDERATO che in Sicilia, con Decreto n. 46/GAB del 21 febbraio 2005 dell'Assessorato Regionale per il Territorio e l'Ambiente sono stati istituiti n° 204 Siti di Importanza Comunitaria (SIC), n° 15 Zone di Protezione Speciale (ZPS) e n° 14 aree contestualmente SIC e ZPS, per un totale di oltre 233 aree e che successivamente il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con Decreto del 2 agosto 2010 (Supplemento ordinario n. 205 alla Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24 agosto 2010), riporta per la Sicilia 217 SIC dei 218 SIC precedentemente identificati con il Decreto ARTA del 21/02/2005 n. 46 e del 05/05/2006, escludendo il SIC ITA090025 "Invaso di Lentini";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 357 dell'8 settembre 1997 che disciplina le procedure per l'adozione delle misure previste dalla direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 e successive modifiche ed integrazioni, che ha stabilito i Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione e a Zone di Protezione Speciale (ZPS);

VISTO il Piano Regionale Faunistico Venatorio 2013/2018 della Regione Siciliana, approvato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n° 227 del 25 luglio 2013, che costituisce unico

strumento di pianificazione del territorio agro-silvo-pastorale regionale e di ogni intervento per la tutela della fauna selvatica

CONSIDERATO che il Piano Regionale Faunistico Venatorio della Regione Siciliana nel Sito della Rete Natura 2000 ITA050012 Torre Manfria, Biviere e Piana di Gela consente l'esercizio dell'attività venatoria fino al 31 dicembre, tranne che nelle aziende Faunistico Venatorie dove l'attività venatoria è esercitata nel rispetto del calendario venatorio vigente, fatte salve le prescrizioni derivanti dalle misure di conservazione previste ed individuate per il Sito Natura 2000;

CONSIDERATO che il Piano Regionale Faunistico Venatorio della Regione Siciliana prevede che nei Siti Natura 2000 in cui è consentita la caccia deve essere garantito il rispetto del parametro di densità venatoria effettiva massima, mediante apposita regolamentazione restrittiva da attuare agendo sul numero di cacciatori autorizzabili e che tale densità non potrà essere superiore all'indice massimo di densità venatoria previsto per l'ATC in cui ricade il sito;

VISTO il Decreto Assessoriale n. 17 GAB del 25/05/2022, il Decreto Assessoriale n. 33 GAB del 09/09/2022 e il Decreto Assessoriale n. 37 GAB del 22/09/2022 con i quali è stata regolamentata l'attività venatoria per la stagione 2022/2023;

RITENUTO di dovere autorizzare l'esercizio dell'attività venatoria nel Sito della Rete Natura 2000 ITA050012 Torre Manfria, Biviere e Piana di Gela nel rispetto delle prescrizioni previste dal Piano Regionale Faunistico Venatorio;

DECRETA

ART. 1 - Nel Sito della Rete Natura 2000 ITA050012 Torre Manfria, Biviere e Piana di Gela l'attività venatoria è consentita dal 01 ottobre 2022 al 30 Gennaio 2023 nel rispetto del vigente Calendario Venatorio con il quale è stata regolamentata l'attività venatoria per la stagione venatoria 2022/2023, nonché nel rispetto degli ulteriori limiti, divieti e prescrizioni di seguito indicate:

- l'esercizio dell'attività venatoria è consentito esclusivamente ai cacciatori residenti nei comuni in cui ricade il sito Natura 2000:
- è vietato l'esercizio dell'attività venatoria con il falco;
- è consentita l'utilizzazione di non più di due cani per cacciatore;
- le squadre per la caccia al cinghiale ed alla volpe in forma collettiva devono essere costituite da non più di 15 cacciatori e possono essere utilizzati massimo 20 cani per squadra;
- non è consentita l'introduzione e l'uso, anche all'interno delle aziende faunistico venatorie, di specie non presenti sul territorio siciliano allo stato selvatico, nel rispetto del divieto di immissione di cui all'art. 12 del D.P.R. 357/97 e s.m.i.;
- non è consentita l'attività di allenamento e addestramento dei cani da caccia;
- nelle zone umide e lungo i corsi d'acqua e per una fascia di 150 metri dalle sponde, nonché per la caccia agli ungulati è vietato l'uso dei pallini di piombo;
- è fatto divieto di utilizzare imbarcazioni o natanti di qualunque genere per disturbare o fare involare o radunare gli uccelli acquatici, ai fini dell'abbattimento;
- nel periodo dal 01 al 31 ottobre l'attività venatoria è consentita da un'ora dopo del sorgere del sole fino a due ore prima del tramonto;
- qualora siano accertati atti di bracconaggio, dovuti all'esercizio venatorio, diretti a specie incluse nell'allegato I della Direttiva Uccelli, ciò comporterà, in via precauzionale, l'immediata sospensione dell'esercizio venatorio sull'intero sito tutelato per il resto della stagione venatoria corrente;
- è vietato il prelievo venatorio della Beccaccia ((Scolopax rusticola), della Quaglia (Coturnix

coturnix), del Tordo bottaccio (Turdus philomelos), del Tordo sassello (Turdus iliacus);

- **ART. 2 -** L'attività venatoria non è consentita sul territorio coincidente con il SIC ITA050001 Biviere e Macconi di Gela e con il SIC ITA050011 Torre Manfria.
- **ART. 3 -** Nelle Aziende Faunistico Venatorie l'attività venatoria è consentita fino al 30 gennaio 2023 con i limiti, le prescrizioni ed i divieti previsti dal vigente Calendario Venatorio;
- **ART. 4** Al fine di non superare, all'interno del Sito Natura 2000 oggetto del presente provvedimento, l'indice di densità venatoria massimo previsto per gli ambiti territoriali di caccia in cui ricade, così come previsto dal Piano Regionale Faunistico Venatorio, l'esercizio dell'attività venatoria è consentito esclusivamente ai cacciatori residenti nei comuni di: Butera, Gela, Mazzarino e Niscemi (ATC CL2); Caltagirone (ATC CT2); Acate (ATC RG1). Il numero di cacciatori ammessi per ogni comune, come di seguito indicato, è proporzionale alla porzione di territorio comunale che rientra nel Sito:
- 1) per il comune di Butera sono ammessi n. 9 cacciatori (ATC CL2);
- 2) per il comune Gela sono ammessi n. 252 cacciatori (ATC CL2);
- 3) per il comune di Mazzarino sono ammessi n. 62 cacciatori (ATC CL2);
- 4) per il comune di Niscemi sono ammessi n. 75 cacciatori (ATC CL2)
- 5) per il comune di Caltagirone sono ammessi n. 54 cacciatori (ATC CT2);
- 6) per il comune di Acate sono ammessi n. 12 cacciatori (ATC RG1);
- I cacciatori possono esercitare l'attività venatoria esclusivamente nella porzione di territorio ricadente nell'ATC di residenza;
- ART. 5 L'accesso dei cacciatori ammessi ad esercitare l'attività venatoria è così regolamentato:
- a) I cacciatori che intendono esercitare l'attività venatoria all'interno del sito, in possesso di regolare licenza di caccia in corso di validità e del tesserino venatorio per la stagione venatoria 2022/2023, devono presentare domanda di ammissione direttamente al Servizio per il Territorio-UO 1 Affari Generali e Coordinamento delle Attività Finanziarie Ripartizione Faunistica Venatoria competente per territorio;
- b) Per la presentazione delle istanze sarà pubblicato apposito avviso sul sito web dell'Assessorato dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, all'albo degli Uffici Servizio per il Territorio-UO 1 Affari Generali e Coordinamento delle Attività Finanziarie Ripartizione Faunistica Venatoria competente per territorio, nonché all'albo dei comuni in cui ricade il Sito natura 2000 oggetto del presente provvedimento;
- c) gli elenchi dei cacciatori che presenteranno domanda saranno redatti per comune secondo il criterio dell'età anagrafica; saranno ammessi i cacciatori più anziani. Per consentire negli anni l'accesso a turnazione di tutti i cacciatori residenti nei comuni in cui ricade il sito Natura 2000 oggetto del presente provvedimento, quelli ammessi negli anni precedenti sono inseriti in coda agli elenchi, seguendo il criterio che quelli ammessi nella stagione venatoria dell'anno precedente sono inseriti per ultimi e comunque sempre nel rispetto dell'anzianità anagrafica.
- d) Qualora le richieste di ammissione per singolo comune risultassero inferiori al numero di cacciatori ammissibili, saranno ammessi nell'ordine i cacciatori residenti nei comuni il cui territorio ricade nel Sito Natura 2000 oggetto del presente provvedimento, con maggior numero di abitanti e nel rispetto dell'ordine di ammissione per anzianità anagrafica. Il mancato raggiungimento del numero di cacciatori ammissibili nei comuni di Acate e di Caltagirone non darà luogo ad ammissione di cacciatori residenti in comuni diversi da quelli in cui ricade il Sito Natura 2000 oggetto del presente provvedimento.

ART. 6- L'esercizio dell'attività venatoria nel Sito Natura 2000 oggetto del presente provvedimento è consentita, fino al 31 dicembre, nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica, per non più di 3 giornate settimanali a libera scelta del cacciatore.

Dal 1 al 30 gennaio 2023 è consentita la caccia al cinghiale, nelle forme previste al successivo art. 8. I periodi e le specie consentite sono elencate di seguito:

a) dal 01 ottobre 2022 al 31 Dicembre 2022

uccelli: Colombaccio (Columba palumbus);

b) dal 01 ottobre al 20 novembre 2022

mammiferi: Coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus)

d) dal 01 ottobre al 31 dicembre 2022

uccelli: Allodola (Alauda arvensis); Merlo (Turdus merula)

e) dal 01 ottobre al 31 Dicembre 2022

uccelli: cesena (Turdus pilaris),

f) dal 01 ottobre al 31 Dicembre 2022

uccelli: Alzavola (*Anas crecca*) Beccaccino (*Gallinago gallinago*); Canapiglia (*Anas strepera*); Codone (*Anas acuta*); Fischione (*Anas penelope*); Folaga (*Fulica atra*); Gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*); Germano reale (*Anas platyrhyncos*); Mestolone (*Anas clypeata*); Porciglione (*Rallus acquaticus*);

g) dal 01 ottobre al 31 Dicembre 2022

uccelli: Gazza (Pica Pica)

h) ulteriori prescrizioni e limitazioni

dal 01 al 31 dicembre 2022 la caccia all'allodola è consentita esclusivamente nella forma di appostamento temporaneo;

Art. 7 - Prescrizioni inerenti la caccia alla volpe

Il prelievo venatorio della volpe (*Vulpes vulpes*) dal 01 ottobre al 31 dicembre è consentito sia in forma libera sia in forma collettiva a squadra. Nella forma a squadra deve essere autorizzata preventivamente dall'Ufficio Servizio per il Territorio - UO 1 Affari Generali e Coordinamento delle Attività Finanziarie- Ripartizione Faunistica Venatoria competente per territorio.

La caccia a squadra è regolata con provvedimento che sarà emanato dall'Ufficio Servizio per il Territorio- UO 1 Affari Generali e Coordinamento delle Attività Finanziarie- Ripartizione Faunistica Venatoria competente per territorio entro il 29 settembre 2022, nel rispetto dei seguenti indirizzi:

- 1) le squadre devono essere formate da cacciatori ammessi ad esercitare la caccia nel Sito, ai sensi della lettera a) del punto 3) dell'articolo 2 del presente provvedimento;
- 2) non possono essere autorizzate più di due squadre per giornata;
- 3) le singole squadre per la caccia alla volpe in forma collettiva sono formate da un minimo di sei fino ad un massimo di 12 cacciatori fra i quali devono essere previsti:
- a) il capo squadra che iscrive la squadra e deposita il distintivo della squadra presso l'Ufficio Servizio per il Territorio UO 1 Affari Generali e Coordinamento delle Attività Finanziarie- Ripartizione Faunistica Venatoria competente per territorio, il quale organizza e dirige la caccia, controlla il numero e l'elenco dei partecipanti alla caccia, cura l'apposizione dei cartelli segnalatori nella zona individuata per la caccia, controlla ed assegna le poste prima dell'inizio della caccia, controlla il numero dei capi abbattuti;
- b) i cacciatori in squadra che non devono abbandonare la posta assegnatagli dal caposquadra fino al segnale di fine caccia;
- c) i conduttori dei cani che sono autorizzati al recupero dei capi feriti.
- 4) la caccia a squadra può avere inizio previa delimitazione della zona individuata con cartelli apposti un'ora prima dell'alba; l'inizio ed il termine della caccia deve essere segnalato da apposito avviso acustico udibile in tutta la zona interessata;
- 5) tutti i cacciatori partecipanti alla caccia devono indossare un gilet di colore arancione che li renda facilmente visibili sul territorio al fine di aumentare la sicurezza, portare ben visibile il distintivo

della squadra e raggiungere le poste con l'arma scarica;

6) i conduttori dei cani possono caricare l'arma solo al momento in cui la muta viene sciolta, tutte le armi devono essere scaricate al segnale di fine caccia.

ART. 8 Ulteriori prescrizioni inerenti la caccia al Cinghiale

Per la caccia al cinghiale è prevista l'ammissione di due distinte categorie di cacciatori, di cui una costituita da cacciatori che intendono dedicarsi alla caccia generica e l'altra costituita dai cacciatori organizzati in squadre per la caccia in forma collettiva al cinghiale e alla volpe, con l'ausilio dei cani. Eccezionalmente e conformemente alle prescrizioni del C.V. 2022/2023, dal 01 ottobre 2022 al 30 Gennaio 2023, la caccia al Cinghiale e sue diverse forme fenotipiche, è regolamentata come segue:

- a) dal 1 al 31 ottobre 2022 esclusivamente da appostamento temporaneo e senza l'ausilio dei cani, i cacciatori potranno esercitare l'attività venatoria 3 giorni la settimana a libera scelta fra i giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica;
- b) dal 02 novembre 2022 al 31 dicembre 2022 i cacciatori potranno esercitare l'attività venatoria, sia in forma libera, come al precedente punto che in forma collettiva a squadre previamente autorizzate dall'Ufficio Servizio per il Territorio- UO 1 Affari Generali e Coordinamento delle Attività Finanziarie- Ripartizione Faunistica Venatoria competente per territorio tre giorni la settimana a scelta tra il lunedì, il mercoledì, il giovedì e il sabato;
- c) dal 01 al 30 gennaio 2023 potranno esercitare la caccia in forma collettiva a squadre, previamente autorizzate dall'Ufficio Servizio per il Territorio- UO 1 Affari Generali e Coordinamento delle Attività Finanziarie- Ripartizione Faunistica Venatoria competente per territorio due giorni la settimana a scelta tra il lunedì, il mercoledì, il giovedì e il sabato.

Possono essere autorizzate fino a dieci squadre per giornata;

La caccia al Cinghiale (*Sus scrofa*) e sue forme fenotipiche in forma collettiva a squadra, viene regolata con provvedimento da emanarsi entro il 29 settembre 2022 da parte del Servizio per il Territorio - UO 1 Affari Generali e Coordinamento delle Attività Finanziarie- Ripartizione Faunistico Venatoria competente per territorio, nel rispetto dei seguenti indirizzi:

- 1 i cacciatori capi squadra dovranno essere in possesso dell'attestato di partecipazione ai corsi di preparazione alla caccia al cinghiale in battuta;
- 2 le singole squadre per la caccia al cinghiale in forma collettiva dovranno essere formate da un minimo di sei fino ad un massimo di 12 cacciatori fra i quali devono essere previsti:
- a -il caposquadra, che iscrive la squadra e deposita il distintivo della squadra presso l' Ufficio Servizio per il Territorio UO 1 Affari Generali e Coordinamento delle Attività Finanziarie-Ripartizione Faunistica Venatoria competente per territorio, organizza e dirige la caccia, controlla il numero e l'elenco dei partecipanti alla caccia, cura l'apposizione dei cartelli segnalatori nella zona individuata per effettuare la caccia, controlla ed assegna le poste prima della caccia , controlla il numero dei capi abbattuti;
- b i cacciatori che non devono abbandonare la posta assegnatagli dal caposquadra fino al segnale di fine caccia;
- c i conduttori dei cani che sono autorizzati al recupero dei capi feriti;
- 3 la caccia in forma collettiva a squadra può avere inizio previa delimitazione della zona individuata con cartelli apposti un'ora prima dell'alba; l'inizio ed il termine della caccia deve essere segnalato da apposito avviso acustico udibile in tutta la zona interessata;
- 4 tutti i cacciatori partecipanti alla squadra devono indossare un gilet di colore arancione che li renda facilmente visibili sul territorio al fine di aumentare la sicurezza, portare ben visibile il distintivo della squadra e raggiungere le poste con l'arma scarica;
- 5 i conduttori dei cani possono caricare l'arma solo al momento in cui la muta viene sciolta, tutte le armi devono essere scaricate al segnale di fine caccia.

Possono essere utilizzati non più di due cani per cacciatore e comunque ogni squadra non può utilizzare più di 20 cani;

ART. 9 – Al fine del raggiungimento dei limiti giornalieri e stagionali, i capi di selvaggina abbattuti all'interno del Sito Natura 2000 fanno cumulo con i capi abbattuti nelle aree esterne dello stesso ATC

in cui ricade il sito e negli altri ATC in cui il cacciatore esercita l'attività venatoria.

ART. 10 – Il presente provvedimento trova immediata applicazione dalla data di pubblicazione sul sito web dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito WEB dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea ai sensi dell'art.68 della l.r. 12/08/2014 n°21 e ss.mm. e ii.

Palermo, 22/09/2022

L'Assessore Antonino Scilla*

^{*}Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93